

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G12671 del 19/09/2017

Proposta n. 16165 del 15/09/2017

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 - D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725 - Determinazione n. 1647/2002. Integrazione alla Determinazione n. G11553 del 11.08.2017 avente per oggetto "Abilitazione sede operativa Regione Puglia – Comune di Ostuni (BR) - CAA COPAGRI S.r.l."

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 - D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725 - Determinazione n. 1647/2002. Integrazione alla Determinazione n. G11553 del 11.08.2017 avente per oggetto “*Abilitazione sede operativa Regione Puglia – Comune di Ostuni (BR) - CAA COPAGRI S.r.l.*”

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*” e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed in particolare l’art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all’art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “*Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002*”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “*Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio*”;

VISTA la propria Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “*Criteri e modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 31.3.2016, pubblicata sul BUR n. 29 del 12 aprile 2016, avente per oggetto: “*D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011. Procedure attuative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008*”;

VISTA la Determinazione n. 1647/2002 con la quale si autorizza la Società **CAA COPAGRI S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la propria Determinazione n. A03126/2012 con la quale viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del **CAA COPAGRI S.r.l.**;

VISTA la propria Determinazione n. A07325 del 18 luglio 2012 di rettifica e integrazione della Determinazione n. A03126 del 13 aprile 2012;

VISTA la propria Determinazione n. G11553 dell'11.8.2017 avente per oggetto: "*Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 1647/2002. Abilitazione sede operativa Regione Puglia - Comune di Ostuni (BR) - CAA COPAGRI S.r.l.*";

CONSIDERATO che, ad una prima valutazione immediatamente successiva all'Ordinanza del TAR Lazio n. 03888/2017 pubblicata il 2.8.2017, è stato ritenuto opportuno adottare la Determinazione n. G11553 dell'11.8.2017, in considerazione che il CAA Copagri Srl, proprio a seguito di tale Ordinanza, continua ad operare;

CONSIDERATO

- che ad una più approfondita e meditata valutazione dei motivi indicati dal TAR Lazio nell'Ordinanza n. 03888/2017, di seguito riportati "*... la vicenda dedotta in giudizio è di complessità tale da meritare di essere deliberata direttamente con l'approfondimento che connota la fase di merito*" e "*... nella comparazione dei diversi interessi coinvolti, appare opportuno sospendere, nelle more, gli atti impugnati*", non si evince la probabilità dell'esistenza di un diritto concreto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*): l'esistenza dovrà essere esaminata dal giudice, che deciderà in base ai risultati dell'esame da lui compiuto;

- che con l'Ordinanza sopraccitata il TAR Lazio, in via cautelare, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca per il tempo necessario alla decisione nel merito, trattazione fissata alla data del 23.01.2018 e che, pertanto, la decisione definitiva del TAR Lazio avverrà in tempi relativamente brevi;

- che l'abilitazione di nuove sedi operative potrebbe avere come conseguenza, in caso di conferma di revoca del provvedimento impugnato, un aggravio ulteriore nelle procedure di chiusura delle sedi operative di nuova abilitazione non ricomprese nella Determinazione di revoca del 6 marzo 2017 n. G02639;

- che, pertanto, la scrivente amministrazione, in linea di principio, ritiene opportuno sospendere l'adozione di ulteriori provvedimenti a favore del CAA Copagri Srl per il tempo strettamente necessario alla decisione del giudizio di merito fissata in data 23.1.2018;

RITENUTO, di conseguenza, necessario integrare la sopraccitata determinazione n. G11553 dell'11.8.2017, prevedendo che, qualora nel suddetto esito del giudizio di merito il TAR Lazio confermi il provvedimento di revoca impugnato dal CAA COPAGRI Srl, l'abilitazione della sede operativa della Regione Puglia, Comune di Ostuni (BR) Via Domenico Luberto, snc, deve intendersi revocata, al pari delle medesime sedi elencate nell' Allegato 1 alla determinazione n. G02639 del 6.3.2017 di revoca dell'autorizzazione all'attività di CAA., senza l'adozione di ulteriori atti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- che, in linea di principio, in caso di esito positivo delle verifiche eseguite a seguito di istanze di abilitazione e/o variazione di indirizzo presentate dal CAA Copagri Srl, la scrivente amministrazione ritiene opportuno sospendere l'adozione di ulteriori provvedimenti a favore del CAA Copagri Srl per il tempo strettamente necessario alla decisione del giudizio di merito fissato in data 23.1.2018;

- che, qualora nel suddetto esito del giudizio di merito, il TAR Lazio confermi il provvedimento di revoca impugnato dal CAA COPAGRI Srl con ricorso n. 02422/2017, l'abilitazione della sede operativa della Regione Puglia, Comune di Ostuni (BR) Via Domenico Luberto, snc, autorizzata con Determinazione n. G11553 dell' 11.8.2017, deve intendersi revocata, al pari delle medesime sedi elencate nell' Allegato 1 alla determinazione n. G02639 del 6.3.2017 di revoca dell'autorizzazione all'attività di CAA, senza l'adozione di ulteriori atti.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. 1647/2002 e A03126/2012, che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani